



CITTÀ DI MELENDUGNO

– Provincia di Lecce –

Ord. n° / 07

IL SINDACO

Visto che con l'approssimarsi del periodo autunnale numerosi appezzamenti di terreno, specialmente quelli incolti o a ridosso dei centri abitati sono luogo di propagazione di incendi che causano inquinamento ambientale per la diffusione di fumi nauseabondi e creano, spesso, situazioni di pericolo anche per la circolazione stradale;

Visto l'uso da parte di alcuni proprietari terrieri, di eliminare fogliame, sterpi e quant'altro mediante combustione nonostante sia espressamente vietato dal Testo unico di pubblica sicurezza dare fuoco nei campi ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile;

Visto la relazione del Comandante della Polizia Municipale, Ten. Antonio Nahi che riferisce sul grave fenomeno di inquinamento ambientale che continua a verificarsi;

Tenuto conto che l'Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato - del REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA vieta l'eliminazione di qualsiasi fonte di possibile propagazione di incendi, mediante accensione di fuochi anche se custoditi, nelle immediate vicinanze di zone abitate o che comunque a causa di agenti atmosferici, venti o altro, creino immissione di fumi e odori sgradevoli.

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - art. 59 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"; Visto gli artt. 423, 449, 703 del C.P. ed in particolare l'art. 674 del Codice penale che punisce con sanzione penale chiunque, nei casi non consentiti, mediante l'accensione di fuochi provochi emissioni di gas, di vapori o di fumo atti ad offendere o molestare le persone;

Visto le misure urgenti di prevenzione e di intervento contro gli incendi boschivi - Stagione estiva 2005; D.P.G.R. n. 319 del 29 marzo 2005, ai sensi della L. n. 353 del 21.11.2000 e della L.R. n. 18 del 30.11.2000 e successive modif. e integrazioni.

ORDINA

È VIETATO in tutto il Territorio Comunale, l'accensione di fuochi per l'eliminazione del fogliame depositato nelle zone olivetate. Tale divieto è disposto in considerazione che i fumi, derivanti dalla combustione del fogliame, costituiscono pericolo per la circolazione stradale, in quanto diminuiscono la visibilità, e per la salute pubblica, dal momento che il fogliame è impregnato di sostanze velenose utilizzate in agricoltura.

DISPONE

L'eliminazione del fogliame in questione, deve avvenire mediante affossamento nel medesimo terreno o tramite combustione, nei casi possibili, in piccoli mucchi custoditi e tenuto conto della forza e della direzione dei venti affinché non sia cagionato alcun pregiudizio a terzi.

AVVERTE

Chiunque violerà le disposizioni in vigore, salvo che il caso non costituisca reato, sarà punito con una sanzione amministrativa di Euro 100,00, a sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/00 introdotto dall'articolo 16 della L. 16.1.2003 n. 3.

Dalla residenza municipale,

IL SINDACO
(Avv. Luigi Roberto Fellingine)